

## **INFORMAZIONI SULLA DOMANDA DI PENSIONE AI SUPERSTITI**

### **Soggetti legittimati**

La pensione spetta ai superstiti nel caso di decesso del pensionato o dell'iscritto per il quale risultino versate almeno 5 annualità di contribuzione effettiva (di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione). La liquidazione della pensione spetta:

- al coniuge ai figli minorenni i totalmente inabili al lavoro;
- in mancanza di essi, ai genitori ultra sessantacinquenni (o inabili al lavoro) che, alla morte dell'iscritto o del pensionato risultino a suo carico;
- in mancanza anche dei genitori, la pensione spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili superstiti, a condizione che al momento della morte dell'iscritto o del pensionato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

Nel caso in cui i figli seguano corsi di studio o universitari, la pensione spetta a loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata del corso seguito e comunque **non oltre il compimento del 26esimo anno di età**, sempre che i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso o non prestino lavoro retribuito.

### **Quote di pensione**

La pensione in favore dei superstiti è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata (o che sarebbe spettata) all'iscritto:

- 60% al coniuge;
- 70% al figlio unico (se manca il coniuge);
- 20% a ciascun figlio (se anche il coniuge ha diritto a pensione);
- 40% a ciascuno dei figli (se manca il coniuge);
- 15% a ciascun genitore;
- 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.

La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'iscritto.

### **Cessazione del diritto a pensione**

Il diritto alla pensione cessa:

- per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;
- per il compimento del 18esimo anno di età ovvero quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;
- per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità, ovvero contraggano matrimonio ovvero quando conseguano altra pensione;
- per i figli iscritti a corsi di studio universitari al compimento del 26esimo anno d'età.

### **Presentazione della domanda**

La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta e spedita a mezzo raccomandata a.r. all'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale – Via Vicenza, 7 – 00185 Roma, ovvero consegnata direttamente presso gli uffici dell'Epap. Al modulo deve essere allegata la documentazione richiesta.